



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D. Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. del 03 aprile 2006, n°152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333;
- VISTO l'art. 32 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011;
- VISTA la Circolare 27 luglio 2011 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19.07.2012 con il quale è stato conferito al Dott. Marco Lupo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013, n°6 con il quale è stato emanato il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n° 12 e ss.mm.ii.*";
- VISTO il Decreto dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 21 marzo 2013 con il quale sono state emanate le "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40 L.R. n° 27/86 ed art. 124 del D. Lgs. n° 152/06 ess.mm.ii.). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs. N° 152/06 e ss.mm.ii.*";
- VISTO il D.D.S. n°790 del 30.12.2008, con il quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha concesso con prescrizioni al Comune di Mirto (ME), ai sensi e per



gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86m e dell'art. 124 del D. Lgs. N° 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico nella fiumara Zappulla delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione sito in località "Fornace - Contura", nel rispetto dei limiti di emissione di cui alle tab. 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n°152/06 nei periodi in cui è presente portata naturale nel corpo recettore; tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n° 152/06 nei periodi in cui non è presente portata naturale nel corpo recettore;

- VISTA la nota prot. n°46 del 03.01.2012, con la quale il Comune di Mirto ha inoltrato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, per l'impianto di depurazione a servizio della pubblica fognatura;
- VISTA la nota prot. n°31352 del 04.07.2012, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto al Comune di Mirto la documentazione integrativa necessaria ai fini istruttori;
- VISTA la nota prot. n°9097 del 06.03.2013, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha inviato al Comune di Mirto, con raccomandata a/r, il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 bis della L.R. n° 10/91 e ss.mm.ii, per mancata trasmissione della documentazione integrativa, pervenuta successivamente in data 07.03.2013 e 05.04.2013 in allegato alle note prot. n° 31352/2013 e prot. n° 2087/2013;
- VISTA la nota prot. n°2400 del 21.01.2014, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in conformità a quanto previsto dal D.A. n° 353 del 21 marzo 2013 (G.U.R.S. del 21.06.2013 – Parte I n° 29), ha invitato il Comune di Mirto ad effettuare il versamento della somma dovuta ai fini dell'emissione del provvedimento finale ed a trasmettere relativa attestazione di versamento, nonché, a produrre specifica attestazione di avvenuta installazione di misuratori di portata e di campionatori automatici in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione, richiesta parzialmente riscontrata dall'Ente con nota prot. n° 1478 del 03.03.2014;
- VISTA la nota prot. n°17431 del 07.05.2014 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha sollecitato il Comune di Mirto a trasmettere la ricevuta di versamento degli oneri di autorizzazione, nonché, a fornire chiarimenti in merito alla natura delle acque reflue trattate presso il presidio depurativo di c.da Fornace – Contura;
- VISTE le note prot. n°3630 del 20.05.2014 e prot. n° 4538 del 13.06.2014, con le quali il Comune di Mirto ha inviato la ricevuta di versamento degli oneri di autorizzazione, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.A. n° 353 del 21.03.2013 e l'attestazione relativa alla tipologia delle acque reflue addotte all'impianto di depurazione;
- VISTA la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Mirto, la quale forma parte integrante del presente Decreto di autorizzazione allo scarico:
- scheda tecnica (trasmessa con nota prot. n° 1487 del 03.03.2014);

- planimetria generale con indicazione dell'area dell'impianto di depurazione, collettori fognari ad esso afferenti, collettore emissario e punto di scarico nel corpo idrico recettore;
- pianta impianto di depurazione e schema idraulico - configurazione attuale;
- relazione tecnica descrittiva impianto di depurazione;
- analisi refluo ing. – usc. i.d. (2013 - 2014);
- dichiarazione: stato dei luoghi interessati dallo scarico dell'impianto di depurazione invariato dal punto di vista geologico ed orografico, rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico, sottoscritta in data 19.02.2013, dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- attestazione avvenuta installazione misuratori di portata e autocampionatori;
- attestazione tipologia di acque reflue addotte all'impianto di depurazione, sottoscritta dal Responsabile dell'Area Tecnica in data 13.06.2014.

VISTO

il Rapporto Istruttorio prot. n° 25625 del 30.06.2014 con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio al Comune di Mirto (ME) del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella fiumara Zappulla, del refluo depurato proveniente dall'impianto di depurazione sito in C.da "Fornace - Contura";

RITENUTO

che occorre provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta

a termini delle vigenti disposizioni,

Decreta

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni è concessa al Comune di Mirto (ME), l'autorizzazione allo scarico nella fiumara Zappulla delle acque reflue depurate, in uscita dall'impianto di trattamento sito in C.da "Fornace - Contura", a servizio della pubblica fognatura.

ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento a servizio della rete fognaria del Comune di Mirto potranno essere scaricate nella fiumara Zappulla, con una portata nera media non superiore a 16,67 mc/h, (corrispondente alla potenzialità dell'impianto – 2.500 A. E.), nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:

- dal mese di ottobre al mese di maggio:

tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e S.S.T.;

tab. 3 della L. R. n° 27/86 per i rimanenti parametri ;

- dal mese di maggio al mese di settembre:

tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e S.S.T.;

tab. 3 della L. R. n° 27/86 per i rimanenti parametri ;



- Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", in entrambi i periodi, il limite massimo non deve superare il valore di 5.000 UFC/100 ml;
- 2. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, deve adottare standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
- 3. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente Autorità sanitaria. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo recettore, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo, protratta per lunghi periodi;
- 4. l'impianto di depurazione potrà trattare esclusivamente acque reflue domestiche secondo la definizione dell'art. 74 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n° 152/06 o assimilate alle acque reflue domestiche, secondo le definizioni dell'art. 101 comma 7 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 27/86. Non potranno essere autorizzati scarichi in fognatura, di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche o assimilate;
- 5. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto i limiti di accettabilità di cui alla tab. 1 della L.R. n° 27/86, è onerato a ricercare gli scarichi che possano aver dato origine al superamento di tali limiti e a porre in essere quanto di propria competenza;
- 6. gli scaricatori di piena dovranno essere realizzati, qualora non lo fossero, in modo da smaltire la portata eccedente il valore calcolato da tre a cinque volte la portata del giorno di massimo consumo;
- 7. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico, nel caso in cui si prevede di accogliere nella pubblica fognatura o direttamente nel presidio depurativo, acque "reflue industriali", così come definite dall'art. 74 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n°152/2006;;
- 8. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di evitare che nell'area di immissione dei reflui depurati si possano innescare eventuali processi erosivi, accertando altresì, che a valle del punto di scarico non si determinino situazioni di pericolo o danni dovuti al deflusso delle acque o ad eventuali impaludamenti e/o ristagni per ostruzione accidentale o abusiva dell'alveo;
- 9. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
- 10. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
- 11. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. Inoltre, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n° 33 del 05.08.2011) tutti gli impianti di depurazione debbono essere dotati, sia in ingresso che in uscita, di misuratori di portata e campionatori in continuo delle acque reflue;



12. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
- campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e Solidi Sospesi, con cadenza mensile il primo anno e trimestrale negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme; se uno dei quattro campioni non dovesse risultare conforme, nell'anno successivo dovranno essere effettuati 12 campionamenti;
  - campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, con frequenza minima annuale per i rimanenti parametri di tab. 1 e di tab. 3 della L.R. n° 27/86;
- le copie di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza quadrimestrale all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
13. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
14. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di non interrompere il processo depurativo;
15. dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
16. devono essere osservate le fasce di rispetto circostanti l'area dell'impianto di depurazione, con vincolo di inedificabilità assoluta, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
17. ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

## ART. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare, in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

## ART. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

## ART. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. **09 LUG 2014**  
Palermo, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DELL'U.O3  
(Ing. *Girolamo Campanella*)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. *G. Ingrassia Strano*)



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. *Marco Lupo*)